



TRIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<u>n. 12</u> del registro data <u>26 03 2020</u>	OGGETTO: Conferimento rifiuti provenienti dalla lavorazione nell'impianto TMB, sito presso C/da Cava dei Modicani in Ragusa, nella discarica gestita dalla OIKOS S.p.a. (CT). Schema Contratto di servizio. Approvazione.
--	--

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di Marzo alle ore 12:30 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		
FIORILLA Ignazio	Assessore		
MIRABELLA Ignazio Bruno	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore		
ARRABITO Emilia	Assessore		

Partecipa il V. Segretario Comunale Dott.ssa. **Maria Sgarlata.**

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
 - Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
 - Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal sostituto del Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
 - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:

1. **Approvare** lo Schema di Contratto di servizio, disciplinanti i rapporti alla base dell'utorizzato conferimento, che, alla presente si allega, sotto allegato "A", per farne parte integrante e sostanziale, e qui da intendere, oltre che richiamato, integralmente trascritto e riportato;
2. **Autorizzare**, in forza della Determina Sindacale n° 05 del 01.02.2020 con la quale, in forza del D. Lgs 267/2000, sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente, il Titolare della P.O. Settore VII, Ing. Spanò Guglielmo, a sottoscrivere, per nome e per conto del Comune di Scicli, il Contratto di servizio, nel testo approvato al precedente punto 1;
3. **Pubblicare** il presente provvedimento sul sito internet e all'Albo Pretorio di questo Ente.
4. **Dare atto** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa.

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE VII
AMBIENTE-PATRIMONIO-GESTIONE DEL PATRIMONIO-ESPROPRI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G. M. N° 1 DEL 26.03.2020

IL TITOLARE P.O.

OGGETTO: Conferimento rifiuti provenienti dalla lavorazione nell'impianto TMB, sito presso C/da Cava dei Modicani in Ragusa, nella discarica gestita dalla OIKOS S.p.a. (CT). Contratto di servizio. Approvazione.

schema

PREMESSO CHE:

- con Ordinanza contingibile ed urgente prot. N. 39551 del 03/12/2018 , e successive, il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha autorizzato la prosecuzione temporanea dell' impianto TMB sito presso la C.da Cava dei Modicani, in territorio di Ragusa;
- la S.R.R. ATO 7 Ragusa, con nota Prot. N. 3667 del 05/12/2018, alla luce di quanto previsto nella prima richiamata Ordinanza del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ha comunicato il contingentamento dei quantitativi di rifiuti ammessi nell' impianto TMB sito presso la C.da Cava dei Modicani, in territorio di Ragusa , assegnando al Comune di Scicli un quantitativo ammesso di 12,3 T/g.

CONSIDERATO che la quantità di rifiuto risultante dalla lavorazione nell'impianto TMB, quale sopravaglio, codice cer 191212, viene conferita presso la discarica gestita dalla OIKOS srl, con sede legale in via San Giuseppe Verdi 44/A – Motta Sant'Anastasia (CT).

VISTA nota Val/Com/106Mar/0749U/2020 del 19.03.20202, trasmessa a mezzo PEC e ricevuta al prot. Gen. del Comune in data 23.03.2020, prot. n. 10105, con la quale, la Ditta OIKOS s.r.l., comunica che occorre procedere alla sottoscrizione del Contratto di servizio per lo smaltimento di rifiuto non pericoloso, oltre che con l'ATO Ragusa S.P.A. in liquidazione, anche con le Amministrazioni Comunali conferitori.

RILEVATO che, tra la documentazione richiesta è ricompreso lo schema di Contratto di servizio.

VISTI i contenuti del Contratto di servizio che, alla presente si allega, sotto allegato "A", per farne parte integrante e sostanziale, e qui da intendere, oltre che richiamato, integralmente trascritto e riportato.

RITENUTO sussistere i motivi per dichiarare la presente immediatamente esecutiva, e ciò al fine di dare immediata esecutività al Contratto di servizio.

VISTO il foglio allegato contenente il parere di regolarità tecnica resi ai sensi dell' Art. 1, comma 1, lett. i) l.r. n. 48/91 e art. 53 l. 142/1990, dal Titolare P.O. Settore VII, ~~e dal Titolare P.O. Settore II~~;

VISTO l' Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11.12.1991 n. 48;

VISTO il D.L. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali " ;

VISTA la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;

PROPONE

Alla Giunta Comunale, per le motivazioni descritte in narrativa, e che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:

lo schema di

1. Approvare il Contratto di servizio, disciplinanti i rapporti alla base dell' autorizzato conferimento, che, alla presente si allega, sotto allegato "A", per farne parte integrante e sostanziale, e qui da intendere, oltre che richiamato, integralmente trascritto e riportato.
3. Autorizzare, in forza della Determina Sindacale n° 05 del 01.02.2020 con la quale, in forza del D. Lgs 267/2000, sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente, il Titolare della P.O. Settore VII, Ing. Spanò Guglielmo, a sottoscrivere, per nome e per conto del Comune di Sciacca, il Contratto di servizio, nel testo approvato al precedente punto 1.
4. Dichiarare la presente, per le motivazioni in premessa, immediatamente esecutiva.
5. Dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenete il pareri citati in premessa.
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet e all'Albo Pretorio di questo Ente.

L'Assessore proponente

Ing. Bruno Mirabella

Bruno Mirabella



Il Titolare P.O.

Settore VII

Ing. Guglielmo Spanò

Guglielmo Spanò



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE VII

AMBIENTE, PATRIMONIO-GESTIONE DEL PATRIMONIO – ESPROPRI



Allegato alla delibera di G.C. n. 42 del 16.3.20

OGGETTO: Conferimento rifiuti provenienti dalla lavorazione nell'impianto TMB, sito presso C/da Cava dei Modicani in Ragusa, nella discarica gestita dalla OIKOS S.p.a. (CT). Contratto di servizio. Approvazione.

Schuma

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. I) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica , ed attestando l'assenza di conflitti d'interesse di cui al D.P.R. n° 62/16 del codice di comportamento interno, si esprime parere FAVOREVOLE

Scicli lì 16.3.2020



Il Titolare P.O.

Settore VII

(Ing. Guglielmo Spanò)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile , ed attestando l'assenza di conflitti d'interesse di cui al D.P.R. n° 62/16 del codice di comportamento interno, si esprime parere FAVOREVOLE

Scicli lì

X IN SOSTITUZIONE
Il Titolare P.O. P.P.V.
Settore II
(Dott.ssa Maria Grazia Galanti)

Contratto di servizio per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi

ALLEGATO A

L'anno diemilaventi, il giorno ____ del mese di novembre, in Motta Sant'Anastasia (CT), presso la sede della OIKOS S.p.A.

TRA

la società **OIKOS S.p.A.**, con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via Giuseppe Verdi, n. 44/A, Codice Fiscale e P. I.V.A. n. 04390280875, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., avv. Luciano Taurino, in seguito anche *Gestore IPPC*;

E


il **Comune di _____**, con sede legale in _____ (____), in persona del Dirigente Responsabile del Settore _____, nominato giusto provvedimento sindacale n. _____ del _____, in seguito anche *Produttore iniziale*;

E

la società **ATO Ragusa S.p.A. in liquidazione**, con sede legale in Ragusa (RG), via _____, Codice fiscale e P. I.V.A. n. _____, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., _____, in seguito anche *Nuovo Produttore-Conferitore*;

Premesso

- che la OIKOS S.p.A., ha per oggetto sociale l'attività - tra le altre - di smaltimento definitivo dei rifiuti;
- che, a tal fine, la stessa è autorizzata alla gestione della discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi, sita in Motta S. Anastasia (CT), contrada Valanghe d'Inverno, giusto D.D.S. 981 del 9 agosto 2019 rilasciato dall'Assessorato



Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità – Dipartimento Regionale

dell'Acqua e dei Rifiuti, provvedimento, quello citato, di rinnovo

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 221 del 2009, pubblicata in GURS il

19.03.2009;

- che con provvedimento della Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei

Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, prot.

n. 19387 del 15/05/2013 è stato rilasciato il nulla osta all'avvio dell'attività di

abbancamento dei rifiuti nel predetto sito di discarica, come disposto

dall'articolo 9, commi 2 e 3, del D. LGS n. 36/2003;

- che, così come disposto dalla Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei

Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti,

emetterà fatture per un complessivo importo di € 60,91/t, come da tariffa

approvata con D.D.G. n. 1396/2019, oltre royalties e Tributo Speciale variabili

in base alla tipologia di rifiuto conferito e IVA come per legge, salvo

conguaglio, fatti salvi gli adeguamenti normativi;

- che, in relazione ad eventuali nuove disposizioni da parte dell'Autorità

competente, la tariffa attualmente applicata potrà subire i relativi

adeguamenti disposti;

- Che tra le parti è intercorsa corrispondenza per mezzo della quale il

Commissario Straordinario della SRR ATO 7 Ragusa – con nota prot. n° 3662

del 4/12/2018 – ha manifestato l'esigenza di dovere conferire la frazione secca

di sopravaglio (codice Cer 19.12.12), generata a seguito di trattamento

meccanico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, proveniente dall'impianto

TMB di Contrada Cava dei Modicani in Ragusa, presso la discarica di proprietà




della Oikos S.p.A. e quest'ultima - con nota prot. n Val /Com/099Dic/1157U/2018 del 04/12/2018 - ha manifestato la propria disponibilità, previo nulla osta dell'Autorità Regionale competente, a smaltire detti rifiuti in ragione della residua capacità di abbancamento di cui è dotata la predetta discarica, in virtù del richiamato D.D.S. 981 del 09/08/2019;

- che l'Autorità Regionale competente, con nota del 04/12/2018, prot. n° 051477, espone le proprie considerazioni sull'argomento, non ha rilevato " *alcun elemento ostativo a che i sovralli, prodotti a seguito del trattamento meccanico di trito vagliatura e biostabilizzazione dei rifiuti solidi urbani conferiti dai Comuni presso l'impianto gestito dall'ATO Ragusa S.p.A., possano essere trasferiti presso la discarica gestita dalla società Oikos S.p.A.*";

- Con nota prot. n 417 (GC 147) del 04/02/2019 il Commissario Straordinario della SRR ha comunicato gli esiti conseguenti alle attività poste in essere rispetto a quanto definito in sede di riunione del 21/01/2019 con i comuni appartenenti al territorio di competenza della SRR ATO 7 Ragusa (verbale di cui alla nota prot n 413 (CG 144) del 01/02/2019);

- che il nuovo soggetto Produttore-Conferitore del rifiuto, a seguito dei processi di trito vagliatura, è la società ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A. in liquidazione in Gestione Commissariale, la quale intende conferire unicamente frazione secca di sopravaglio generata a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati provenienti dalla regolare attività di raccolta e spazzamento, così come individuati dalle voci a) e b), comma 1 dell'art.6 del D.M. 27/09/2010 e s.m.i.;

- che l'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione - Gestione Commissariale è



parte del presente contratto ma non è obbligata, neanche in solido, al pagamento delle fatture emesse dalla Oikos S.p.A. nei confronti dei singoli Comuni di ciascun produttori iniziali.

- Che l'Ato Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione con il presente contratto non assume nessun obbligo nei confronti della Oikos S.p.A..
- che, dunque, l'intendimento delle Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di assicurare, mercé la sottoscrizione del presente contratto, continuità al servizio in oggetto in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.

Tutto ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

TITOLO I – DISCIPLINA DEL RAPPORTO

Art. 1 Oggetto del contratto

1.1 Il presente contratto contiene l'insieme delle norme, dei termini e delle condizioni che regolano e disciplinano i rapporti tra il *Gestore IPPC*, (OIKOS S.p.A.) il *Produttore iniziale* (il Comune di _____) e il *Nuovo Produttore-Conferitore* (ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione). Le parti si danno atto che fra il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* vige un rapporto contrattuale a seguito del **DDG 1720 del 21/12/2018**, con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti a disposto il conferimento dei rifiuti del *Produttore Iniziale* presso l'impianto di TMB di Contrada Cava dei Modicani in Ragusa per il successivo servizio di trattamento dei rifiuti solidi




urbani provenienti da Raccolta Indifferenziata e smaltimento definitivo. Il Comune conferirà i rifiuti "tal quale" raccolti nel proprio territorio, presso l'impianto TMB di Contrada Cava dei Modicani in Ragusa in conformità ai provvedimenti di autorizzazione al conferimento emessi dalle Autorità Competenti e oggi vigenti; La contabilizzazione dei conferimenti dei rifiuti da sopravaglio dell'ATO - Gestione Commissariale presso l'impianto Oikos S.p.A. connessi al rifiuto "tal quale" conferito dai comuni presso il TMB di Ragusa saranno regolati sulla base dei report mensili pro-quota emessi dall'Ato Ragusa Ambiente in Liquidazione – Gestione Commissariale e trasmessi ai Comuni e all'impianto Oikos S.p.A.;

1.2 Con il presente contratto si conferma che il *Nuovo Produttore-Conferitore* effettuerà il servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento della frazione di sottovaglio presso il proprio impianto di TMB di contrada Cava dei Modicani in Ragusa, nonché il servizio di trasporto della sola frazione secca del rifiuto (con codice CER 19.12.12) presso la discarica di Valanghe d'Inverno di proprietà del *Gestore IPPC* in Motta Sant'Anastasia.

1.3 Costituiscono parte integrante del presente contratto la documentazione tecnica di cui al successivo art. 3; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 5, comma 3; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 5, comma 4; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 6, commi 3 e 4.

Art. 2 Durata e validità



2.1 Il presente contratto ha validità dalla data della sua sottoscrizione sino alla emanazione di nuove disposizioni regionali incompatibili con le obbligazioni scaturenti dalla sua efficacia.

2.2 Eventuali ulteriori richieste di conferimento di tipologie di rifiuti con codice CER diverso da quello di cui al presente accordo contrattuale, unitamente alla necessaria preventiva disponibilità da parte del *Gestore IPPC* e autorizzazione dell'Autorità competente, saranno formalizzate con eventuale successivo diverso contratto.

2.3 L'efficacia del presente contratto, fra le altre, rimane subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

2.4 Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, il contratto produrrà nuovamente i suoi effetti - stante la positiva verifica documentale da parte del *Gestore IPPC* - dal momento dell'integrale ripristino di tutte le condizioni necessarie al conferimento.

TITOLO II - CONDIZIONI TECNICHE

Art. 3 - Verifica di conformità

3.1 L'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione – Gestione Commissariale, in quanto soggetto *Nuovo Produttore-Conferitore* dei rifiuti, dovrà procedere alla caratterizzazione di base dei rifiuti, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 27 settembre 2010, per ciascuna tipologia di rifiuto e prima del primo conferimento presso l'impianto di smaltimento, che verrà ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

3.2 Il *Gestore IPPC* provvederà ad effettuare la verifica di conformità, sulla base dei dati forniti dal *Nuovo Produttore-Conferitore* in fase di caratterizzazione e con le medesime cadenze indicate al precedente comma 1.

Art.4 - Procedura di ammissione




4.1 L'esecuzione del servizio avverrà esclusivamente con riferimento alla tipologia di rifiuto non pericolosi conforme al codice CER 191212 proveniente dalla selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (viene escluso pertanto il sopravaglio della lavorazione dai rifiuti organici). In ogni caso, il *Gestore IPPC* si impegna a smaltire i rifiuti che risulteranno conformi ai criteri di ammissibilità di cui al Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 nonché a tutte le altre verifiche prescritte dalle autorità competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

4.2 Nelle ipotesi di conferimento di rifiuti non conformi, il *Nuovo Produttore-Conferitore* sarà considerato responsabile e troveranno applicazione le disposizioni convenute nei successivi articoli contrattuali.

4.3 Il *Gestore IPPC* ha la facoltà di eseguire sulle tipologie dei rifiuti conferiti verifiche analitiche a campione. Se nel corso delle verifiche analitiche dovesse emergere la trasgressione ed inosservanza alle vigenti disposizioni di Legge o a quanto previsto dal presente contratto, il *Gestore IPPC* potrà addebitare al *Nuovo Produttore-Conferitore* tutte le spese analitiche sostenute e le maggiori spese per l'eventuale smaltimento, qualora il rifiuto non possa essere ricaricato e respinto, in toto o in parte, secondo le normali procedure di accettazione dei rifiuti in discarica.

4.4 Le Parti convengono espressamente che i conferimenti saranno consentiti esclusivamente agli automezzi muniti di un formulario di identificazione (F.I.R.) per ogni *Produttore iniziale*, contenente tutti i dati previsti dalla normativa vigente in materia. Pertanto, in assenza di tale imprescindibile condizione, il *Gestore IPPC* negherà l'accesso in impianto all'automezzo che ne sarà sprovvisto.

Art. 5 - Accesso all'impianto



5.1 Il servizio è reso nei giorni feriali dalle ore 6:30 alle ore 16:30 applicando il prezzo indicato al successivo art. 8, comma 1.

5.2 Sarà comunque espletato il servizio la domenica e i giorni festivi dalle ore 6:00 alle ore 11:00, nonché nei giorni feriali, dalle ore 06:00 alle ore 11:00, dietro applicazione di una maggiorazione del prezzo indicato pari al 38% sul prezzo base.

5.3 È consentito l'accesso all'impianto di discarica ai soli automezzi delle imprese autotrasportatrici in possesso della relativa iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

5.4 L'anagrafica del trasportatore e l'elenco degli autisti abilitati all'accesso all'impianto di smaltimento presenti nel sistema informativo del *Gestore IPPC* saranno esclusivamente quelli indicati in via preventiva dal *Nuovo Produttore-Conferitore*.

5.5 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* dichiara di conoscere ed accettare l'eventuale ed episodica circostanza che potrebbe generarsi all'atto del conferimento, legata ai numerosi conferimenti effettuati contestualmente da altre imprese autotrasportatrici, presso l'impianto di discarica, e che potrebbe determinare attese e/o code all'ingresso dell'impianto medesimo, per cause estranee all'operato del *Gestore IPPC*. Per tale evenienza il *Nuovo Produttore-Conferitore* rinuncia sin da ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

Art. 6 - Obblighi in materia di sicurezza

6.1 Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente contratto le Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive competenze, la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in virtù di quanto



previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. e ad ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni in esso previste.

6.2 È onere del *Nuovo Produttore-Conferitore* verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso l'impianto di smaltimento, mediante apposita richiesta di documentazione.

6.3 Il *Nuovo Produttore-Conferitore*, al fine di fornire le informazioni dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto idonea e completa informativa per come trasmessagli all'uopo dal *Gestore IPPC*.

6.4 Il *Nuovo Produttore-Conferitore*, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.Lgs. n. 81 2008 ss.mm.ii., è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto il D.U.V.R.I. trasmessogli dal *Gestore IPPC*.

6.5 Le Parti convengono espressamente che la violazione di uno degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative da parte delle competenti autorità, comporterà il mancato avvio, la sospensione e/o l'interruzione del servizio, la cui esclusiva responsabilità sarà da addebitare al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore*.

Art. 7 - Sicurezza e tutela ambientale

7.1 È onere del *Nuovo Produttore-Conferitore* la verifica del possesso delle caratteristiche di idoneità tecniche dei veicoli utilizzati dall'impresa trasportatrice adeguate a tutelare l'ambiente. A questi fini, si considerano tali sia quelli



fisicamente stabilmente connessi in modo da costituire un'unica entità (veicolo allestito) che quelli costituiti da un autotelaio ed un cassone scarrabile.

7.2 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* assume su di sé l'obbligo di fare in modo che i veicoli utilizzati dal trasportatore, in tutte le condizioni di lavoro – siano esse operative (scarico dei rifiuti) che di trasferimento (trasporto stradale) - garantiscano la tenuta dei liquami derivanti dalla compattazione dei rifiuti, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e il contenimento del rumore e delle emanazioni inquinanti entro i limiti di legge, sollevando il *Gestore IPPC* da ogni responsabilità al riguardo.

TITOLO III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Art. 8 - Condizioni economiche del servizio

8.1 Il *Produttore Iniziale* assume esclusivamente su di sé l'obbligo di corrispondere il prezzo al gestore IPPC per il servizio di smaltimento eseguito da quest'ultimo.

Le parti concordano che l'ATO Ragusa Ambinete S.p.A. in liquidazione non è obbligata, neanche in solido con il *Comune/Produttore Iniziale* per la corresponsione del prezzo per il servizio di smaltimento eseguito dal gestore IPPC.

In ogni caso il *Produttore Iniziale* si obbliga a manlevare il *nuovo Produttore Conferitore* dal pagamento del prezzo dei servizi oggetto del presente contratto.

8.2 Per il servizio di smaltimento eseguito dal *Gestore IPPC* il prezzo che sarà corrisposto dal *Produttore iniziale* per il conferimento in discarica dei i rifiuti (frazione di sopravaglio e/o sovralli con codice CER 19.12.12) da non sottoporre a trattamento è pari ad € 60,91/t. (euro sessanta/91) per ogni tonnellata, salvo conguaglio, oltre Tributo Speciale € 6,24/t. (euro sei/24), oltre ancora oneri di mitigazione ambientale (royalties) € 4,32/t. (euro quattro/32) oltre I.V.A. per legge.




8.3 Le Parti danno atto che l'adozione futura di eventuali provvedimenti amministrativi con i quali potrà essere modificato il prezzo troveranno immediata applicazione anche in riferimento ai conferimenti effettuati in virtù del presente contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1339 c.c. .

8.4 Ai fini di quanto convenuto al precedente comma 2, il *Gestore IPPC* si obbliga ad inoltrare al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore* comunicazione dell'eventuale modifica del prezzo scaturente da provvedimenti amministrativi. Dal canto suo, il *Produttore iniziale* si obbliga a prendere atto di tale comunicazione e di porre in essere tutti gli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente agli artt. 183 e 193 D.Lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*, affinché venga assicurata la integrale copertura del servizio, che tenga in considerazione il mutamento del prezzo a valere dalla data indicata nel provvedimento amministrativo.

8.5 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 183, comma 2, e 159, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 *ss.mm.ii.*, l'accettazione integrale del presente contratto, costituisce assunzione di impegno per l'effettuazione di spesa, che per il presente rapporto, sulla base delle stime effettuate dal *Nuovo Produttore-Conferitore*, anche note al *Produttore Iniziale*, si quantifica presuntivamente in € _____/mese IVA compresa. In ogni caso l'adozione formale dell'impegno spesa da parte del *Produttore iniziale* dovrà essere trasmessa tempestivamente al *Gestore IPPC*.

Art. 9 Modalità di fatturazione e pagamento

9.1 Al termine di ogni mese il *Gestore IPPC* emetterà al *Produttore iniziale* fattura consuntiva relativa alle quantità di rifiuti conferiti proveniente dall'impianto del *Nuovo Produttore-Conferitore*, in considerazioni ai quantitativi di rifiuti che l'ATO



Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione indicherà con specifico riferimento ad ogni singolo Comune, che verrà inviata in ossequio alla normativa per tempo vigente in materia di fatturazione elettronica. Pertanto, le Parti convengono di adempiere agli obblighi prescritti dalla Legge n. 244/2007 *ss.mm.ii.*, secondo le modalità e i termini dettati dal D.M. n 55/2013 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 213 della succitata Legge e dal D.L. n 66/2014 *ss.mm.ii.* e, in generale da qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.

9.2 Fatto salvo quanto descritto al precedente comma 1, il *Produttore iniziale* si obbliga a comunicare tempestivamente il Codice Univoco dell'Amministrazione, il CIG, le denominazione di impegno di spesa o qualsiasi altro documento che possa rendersi utile ai fini dell'adozione degli atti amministrativi e che il *Gestore IPPC* indicherà in fattura.

9.3 Il corrispettivo fatturato dovrà essere versato dal *Produttore iniziale* interamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della fattura da parte del *Produttore iniziale* tramite bonifico bancario, trasmettendo, entro il medesimo termine, copia della contabilità bancaria relativa al bonifico effettuato.

9.4 Il mancato o ritardato pagamento delle fatture ricevute nei termini temporali indicati al precedente comma 3 comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 *ss.mm.ii.* oltre alla facoltà del *Gestore IPPC* di dare applicazione dell'art. 1460 c.c. salvo l'onere di darne comunicazione, con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni, al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore*. Il *Produttore iniziale* dichiara di adempiere alle obbligazioni contrattuali in piena aderenza alla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto stabilito



dal D.Lgs. n.33/2013 e *ss.mm.ii.*, dal D.Lgs. n.267/2000 *ss.mm.ii.* dalla L.R. n.9/2010

ss.mm.ii. e da qualsiasi altra fonte normativa disciplinante la formazione degli atti della pubblica amministrazione. Quanto convenuto al presente comma troverà applicazione anche in riferimento ad eventuali precedenti rapporti contrattuali intercorsi tra le Parti, le cui situazione di credito/debito sono strettamente connesse alle situazioni di credito/debito che scaturiranno dal presente contratto.

9.5 Qualora richiesto dal *Gestore IPPC*, il *Produttore iniziale* si impegna entro i successivi 3 (tre) giorni a rilasciare apposita dichiarazione attestante il rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti, fornendo atti e documenti a supporto. Il mancato riscontro si configurerà quale grave inadempimento contrattuale del *Produttore iniziale* che determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto, con conseguente interruzione del servizio di smaltimento da parte del *Gestore IPPC*, la cui responsabilità sarà da addebitarsi proprio a tale grave inadempimento. In tale evenienza il servizio verrà interrotto senza che *Gestore IPPC* sia tenuto a dare preavviso alcuno.

9.6 La quantità di rifiuti conferiti, cui fare riferimento, sia ai fini di conferimento sia ai fini della fatturazione nei confronti del *Produttore iniziale*, è quella risultante dalla individuazione effettuata dall'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione- gestione Commissariale nei modi di cui al comma 1 sulla base dei report mensili pro-quota scaturente dalle bolle di pesatura effettuata presso l'impianto di smaltimento del *Gestore IPPC*. Tale bolla sarà redatta contestualmente alle attività di pesatura che avverrà in contraddittorio tra il *Gestore IPPC* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* o suo rappresentante, intendendosi anche l'impresa trasportatrice, e sarà dagli stessi debitamente siglata a titolo di conferma di quanto in essa rappresentato. Le Parti



convengono espressamente che il *Gestore IPPC* dovrà inviare al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore* apposito documento di variazione nei casi esclusivi di mero errore materiale. Per tale evenienza il *Produttore iniziale* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* rinunciano sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

9.7 Per le finalità di cui al presente contratto, il *Produttore iniziale* dichiara di conoscere, condividere e, quindi, accettare i criteri di quantificazione e fatturazione indicati al precedente comma 6, anche con riferimento all'art. 8, comma 4, rinunciando sin d'ora ad avanzare qualsivoglia obiezione, lamentela e/o istanza.

Art. 10 Certificazione di credito

10.1 In ossequio alla normativa vigente in materia di certificazione del credito, ed al fine di garantire certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, il *Produttore iniziale* ha l'obbligo di rilasciare, in favore del *Gestore IPPC*, apposita certificazione secondo le modalità, le condizioni ed i termini sanciti dal D.L. n. 185/2008 *ss.mm.ii.* dal D.L. n. 35/2013 *ss.mm.ii.*, dal D.L. n. 66/2014 *ss.mm.ii.* e qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.

10.2 In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte del *Produttore iniziale* troveranno applicazione i rimedi contemplati dalla medesima normativa.

TITOLO IV – CONDIZIONI ACCESSORIE

Art. 11 Impossibilità sopravvenuta

11.1 Nel caso in cui il *Gestore IPPC* non possa più adempiere, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, alle proprie obbligazioni rinvenienti dal presente



contratto, per cause ad esso non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo, l'impossibilità di assicurare congiuntamente il servizio a tutti i conferitori, la diminuita capacità ricettiva dell'impianto, ovvero altre evenienze quali guasti all'impianto, avverse condizioni meteorologiche, strada di accesso da mantenere, ecc., troveranno applicazione, a seconda dei casi, l'art. 1463 e l'art. 1464 c.c. .

11.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, è onere del *Gestore IPPC*, ove possibile, informare con anticipo il *Produttore iniziale*, il *Nuovo Produttore-Conferitore* e l'Amministrazione regionale del verificarsi delle predette condizioni, onde consentire da parte delle competenti autorità l'adozione di ogni consequenziale provvedimento o iniziativa.

11.3 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* dichiarano di conoscere ed accettare l'eventuale circostanza descritta ai superiori commi 1 e 2, rinunciando sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

12.1 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 *ss.mm.ii.* in materia di protezione dei dati personali, il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* sono tenuti a trattare con la massima riservatezza i dati personali dei quali dovessero venire a conoscenza, in relazione alle attività oggetto del contratto e a non divulgare, cedere nel comunicare in alcun modo in tutto o in parte, i suddetti dati a terzi, salvo che tale trattamento sia imposto da normativa comunitaria o nazionale.

12.2 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* dovranno tenere indenne il *Gestore IPPC* da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata da parte



dell'autorità e/o dai soggetti interessati, a causa del trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni di legge.

12.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 *ss.mm.ii.* le Parti si danno inoltre reciprocamente atto che i dati personali, alle stesse riferibili, sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto e all'adempimento di eventuali richieste delle competenti autorità.

12.4 In qualunque momento ciascuna parte potrà rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalle disposizioni normative in materia di privacy (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 *ss.mm.ii.*).

Art. 13 - Obbligo di tracciabilità

13.1 Il *Gestore IPPC* si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 *ss.mm.ii.*, nonché della Legge Regionale n. 15/2008.

13.2 Il *Gestore IPPC*, pertanto, dovrà comunicare con separata nota il conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva, su cui dovranno essere accreditati i pagamenti.

13.3 Il *Gestore IPPC* indicherà nelle fatture il Codice GIG e il Codice Univoco Ufficio comunicati dal *Produttore iniziale*. Sarà onere del *Produttore iniziale* comunicare tempestivamente al *Gestore IPPC* ogni eventuale variazione dei codici oggetto del presente comma.

Art. 14 - Registrazione del Contratto



14.1 Il presente contratto ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richieste di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse.

14.2 L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. n. 131/1986.

Art. 15 - Comunicazioni

15.1 Tutte le comunicazioni delle Parti da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

Gestore IPPC: oikospa@pec.it;

Nuovo Produttore-Conferitore: gestionerifiutiato7.ragusa@pec.it;

Produttore iniziale: _____.

Art. 16 Foro competente

16.1 Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto il foro competente, in via esclusiva, è quello di Catania.

16.2 Ogni eventuale modifica alle condizioni convenute nella presente scrittura dovrà necessariamente essere stipulata e provata in forma scritta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di _____ ATO Ragusa S.p.A. in Liquidazione

OIKOS S.p.A.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le clausole di cui



agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di _____

ATO Ragusa S.p.A. in Liquidazione

OIKOS S.p.A.



Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL V. SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Sgarlata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal 26-3-20 al 10-4-20

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 26-3-20:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



IL V. SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Sgarlata